



RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

CONTENENTE

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE
DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

(EX ART. 6, CO. 2 E 4, D.LGS. 175/2016)

AL 31.12.2025

SOMMARIO

Premessa	3
Società in house e controllo analogo	4
Sezione A. Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016.	5
A 1. Definizioni	5
A.1.1. Continuità aziendale	6
A.1.2. Crisi	6
A.2. Strumenti per la valutazione del rischio di crisi	7
A.2.1. Patrimonio Netto Negativo	7
A.2.2. Debt Service Coverage Ratio	8
A.2.3. Gli indici di settore di cui all'art. 13, co. 2 CCI	8
A.3. Monitoraggio periodico	9
Sezione B. Relazione su monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale al 31/12/2022	10
B.1. La Società e la sua governance	11
B.2. La compagine sociale	11
B.3. Organo amministrativo	12
B. 4. Organo di controllo – revisore	12
B.5. Il personale	12
B. 6. Valutazione del rischio di crisi aziendale al 31/12/2022	12
B.6.1 Indici di allerta	12
B.6.2. Valutazione dei risultati	15
B.7. Conclusioni	15
SEZIONE C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.	15
C.1. Regolamenti interni	16
C.2. Ufficio di controllo interno	17
C.3. MOG 231	17
C.4. Codice Etico	17
C.5. Prevenzione della corruzione e trasparenza	18
C.6. Programmi di responsabilità sociale d'impresa ex articolo 6, comma 3, lettera d) del d.lgs. 175/2016	18

PREMESSA

La Hermes Servizi Metropolitani srl, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- la relazione sul monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale per l'esercizio di riferimento (art. 14, co.2);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3, ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

Per quanto sopra, in ossequio a quanto disposto dal citato Decreto, nel seguito saranno illustrati:

- il programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2);
- la relazione sul monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale per l'esercizio di riferimento (art. 14, co.2);
- la sezione dedicata agli strumenti integrativi di governo societario (art.6, co.3 e 5).

SOCIETÀ IN HOUSE E CONTROLLO ANALOGO

L'art. 2, lettera o, del D.Lgs. 175/2016 definisce le «società in house» quelle *“società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3”*.

Pertanto, i seguenti sono elementi caratterizzanti degli affidamenti in house:

1) “Controllo analogo”: come indicato dall'art. 2 lettera c, del D.Lgs. 175/2016, per controllo analogo si intende *“la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante”* con l'espresso riconoscimento che tale controllo analogo può essere esercitato congiuntamente anche da più amministrazioni (cfr. successiva lettera d).

2) Fatturato oltre l'80% verso l'amministrazione di riferimento o in esecuzione dell'affidamento dalla stessa ricevuto: l'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 175/2016 indica che *“Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci”*.

3) Nessuna partecipazione di soci privati, salvo deroghe di legge: come riportato dall'art. 16, comma 1, *“Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata”*.

La Hermes Servizi Metropolitani soddisfa tutti i suddetti requisiti previsti dalla vigente normativa per gli affidamenti in house, di seguito elencati:

1) Controllo analogo.

Hermes è sottoposta al controllo analogo da parte del Comune di Reggio Calabria, nel rispetto della normativa vigente:

- gli amministratori sono nominati dal Socio Unico;
- il Comune di Reggio Calabria esercita un controllo sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società;
- la società non persegue interessi contrari a quelli del Socio Unico;
- il capitale sociale della Hermes è al 100% di proprietà del Comune di Reggio Calabria.

2) Fatturato oltre l'80% verso l'amministrazione di riferimento o in esecuzione dell'affidamento dalla stessa ricevuto.

Hermes ha svolto, nell'anno 2025, attività in favore del Comune di Reggio Calabria, affidate secondo il Contratto di Servizio e i relativi Disciplinari. Con riguardo alle commesse nei confronti di soggetti diversi dal socio, si evidenzia lo svolgimento di alcune attività residuali, nell'ambito della commessa affidata dal Comune di Taormina, nei mesi di gennaio e febbraio 2025.

Tabella 1 – Ricavi da Conto economico riclassificato

Ricavi da Conto Economico Riclassificato in Nota Integrativa	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi imputabili all'attività svolta in favore del socio controllante	7.710.687,00	7.691.353,31	8.626.532,00	6.861.889,00	6.539.730,00
Ricavi Totali	7.753.043,00	7.774.672,64	8.756.532	7.103.275,12	6.543.100,10
% attività svolta in favore del socio controllante	99,45%	98,92%	98,52, %	96,60%	99,94%

SEZIONE A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

A 1. DEFINIZIONI

A.1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo, presupposto, affinché l'azienda, operi e possa continuare ad operare, garantendo il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.

A.1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *"probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come *"lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"*.

In tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

A.2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato gli strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio negli “indici di allerta”, elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, per come previsto dall'art. 13. co. 2 del “Codice della Crisi e dell'insolvenza d'impresa”.

Il sistema degli indici è gerarchico e l'applicazione degli stessi deve avvenire nella sequenza indicata. Il superamento del valore soglia del primo (i) rende ipotizzabile la presenza della crisi. In assenza di superamento del primo (i), si verifica il secondo (ii), e in presenza di superamento della relativa soglia è ipotizzabile la crisi. In mancanza del dato, si fa riferimento al gruppo di indici di cui all'art. 13, co.2.

Sono indici che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa, i seguenti:

- i. patrimonio netto negativo;
- ii. DSCR a sei mesi inferiore a 1;
- iii. qualora non sia disponibile il DSCR, superamento congiunto delle soglie più avanti descritte per i seguenti cinque indici:
 - a. indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
 - b. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
 - c. indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
 - d. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
 - e. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

A.2.1. Patrimonio Netto Negativo

L'indice prioritario trova applicazione per tutte le imprese.

La presenza di un patrimonio netto negativo rappresenta infatti il primo e basilare indice di allerta. Il patrimonio netto che diviene negativo o scende sotto il limite legale per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate, rappresenta causa di scioglimento della società di capitali

(art. 2484, co. 4 cod. civ.). Indipendentemente dalla situazione finanziaria, detta circostanza costituisce quindi un pregiudizio alla continuità aziendale, fintantoché le perdite non siano state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale. Qualora il patrimonio netto sia divenuto negativo può essere ripianato attraverso una ricapitalizzazione. Ai fini segnaletici è ammessa la prova contraria dell'assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale.

A.2.2. Debt Service Coverage Ratio

Il DSCR è un indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese. Il DSCR, nella versione più semplificata, è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. Valori di tale indice superiori ad uno, denotano la stimata capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di sei mesi, valori inferiori ad uno, la relativa incapacità.

Il DSCR è utilizzabile solo in presenza di dati prognostici non ritenuti inaffidabili dagli organi di controllo secondo il loro giudizio professionale.

La stima del dato prognostico è compito dell'organo amministrativo delegato, attraverso il ricorso agli adeguati assetti. La valutazione della relativa adeguatezza rientra tra i doveri dell'organo amministrativo che è chiamato a "valutare costantemente... se sussiste l'equilibrio finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione".

A.2.3. Gli indici di settore di cui all'art. 13, co. 2 CCI

Se il patrimonio netto è positivo e il capitale sociale è sopra il limite legale e se il DSCR non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici, si adottano i seguenti 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività, che devono allertarsi tutti congiuntamente:

- a. indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
- b. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- c. indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
- d. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- e. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

L'indice di adeguatezza patrimoniale è dato dal rapporto tra patrimonio netto e totale debiti e corrisponde a quanto indicato dal legislatore all'art. 13, co. 1 CCI.

L'indice di sostenibilità degli oneri finanziari e l'indice di ritorno liquido dell'attivo misurano la "sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare", ritenuto specificamente significativo dalla suddetta norma.

L'indice di liquidità confronta il passivo esigibile a breve con le attività parimenti realizzabili monetariamente a breve.

L'indice di indebitamento previdenziale e tributario incorpora nel modello gli indicatori della crisi richiamati dall'art. 15 CCI.

Questi 5 indici assumono significato se valutati contemporaneamente, poiché ciascuno, singolarmente considerato, offre solo un'ottica parziale di eventuali indizi di crisi. La valutazione unitaria richiesta dal Legislatore richiede perciò il contestuale superamento di tutte le 5 soglie stabilite per tali indici.

L'analisi statistica ha portato ad individuare soglie diverse per settori come di seguito riportato:

Tabella 2 – Soglie di allerta per settori di attività

Settore	Soglie di allerta				
	ONERI FINANZIARI / RICAMI %	PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI %	LIQUIDITA' A BREVE	CASH FLOW / ATTIVO %	(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE- TRIBUTARIO) / ATTIVO %
			TERMINI		
			(ATTIVITA' A BREVE/PASSIVITA' BREVE) %		
(A) AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA	2.8	9.4	92.1	0.3	5.6
(B) ESTRAZIONE (C) MANIFATTURA (D) PRODUZIONE ENERGIA/GAS	3.0	7.6	93.7	0.5	4.9
(E) FORN. ACQUA, RIFIUTI, RIFIUTI (F) TRASM. ENERGIA/GAS	2.6	6.7	84.2	1.9	6.5
(F4) COSTRUZIONE DI EDIFICI	3.8	4.9	108.0	0.4	3.8
(F42) INGEGNERIA CIVILE (F43) COSTR. SPECIALIZZATE	2.8	5.3	101.1	1.4	5.3
(G45) COMM. INGRESSO e RETT. AUTOVEICOLI (G46) COMM. INGRESSO (G) DISTRIB. ENERGIA/GAS	2.1	6.3	101.4	0.6	2.9
(G47) COMM. DETTAGLIO (H5) BAR e RISTORANTI	1.5	4.2	89.8	1.0	7.8
(H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (H5) HOTEL	1.5	4.1	86.0	1.4	10.2
(I) SERVIZI ALLE IMPRESE	1.8	5.2	95.4	1.7	11.9
(P045) SERVIZI ALLE PERSONE	2.7	2.3	69.8	0.5	14.6

A.3. MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo provvede a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, il quale prevede, peraltro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile,

gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi ad oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito, la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate verranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati, formulerà gli indirizzi per la redazione di un idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento in un periodo di tempo congruo, tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

SEZIONE B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2025

In adempimento al Programma di valutazione del rischio, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31.12.2025, sono di seguito evidenziate.

B.1. LA SOCIETÀ E LA SUA GOVERNANCE

L'attività core di Hermes è il supporto tecnico e amministrativo procedurale, istruttorio ed endoprocedimentale al Comune nella gestione dei servizi che riguardano:

- Gestione dei processi finalizzati alla riscossione;
- Riscossione coattiva;
- Riscossione entrate tributarie;
- Riscossione entrate patrimoniali;
- Miglioramento dell'informatizzazione del Comune di Reggio Calabria;
- Progettazione degli interventi di innovazione tecnologica;
- Attività informatiche del Comune.

La governance della Hermes¹ è così articolata:

1. Assemblea dei soci
2. Amministratore unico
3. Sindaco unico
4. Revisore unico
5. Organismo di vigilanza D.lgs. 231/01
7. Funzioni interne di audit, compliance (RPCT, DPO)
8. Direttore generale (*ad interim* Amministratore unico)

L'Amministratore Unico ha i più ampi poteri per la gestione societaria, agendo per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dal socio e in conformità con l'esercizio del controllo analogo.

Non essendovi, in pianta organica, la presenza di un Direttore Generale, le sue funzioni, vengono svolte dallo stesso amministratore unico, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 21 dello Statuto.

I singoli settori operano per la realizzazione della mission aziendale, svolgendo sia attività necessarie per il funzionamento della società che, prevalentemente, attività funzionali all'esecuzione di quanto previsto dal Contratto di Servizio e dai Disciplinari.

Il Sindaco Unico, il Revisore Unico e l'Organismo di Vigilanza esercitano le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto (punto B.4 Organo di controllo – Revisore)

B.2. LA COMPAGINE SOCIALE

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2025 è il seguente: 100% controllata dal Comune di Reggio Calabria.

¹ In data 15 novembre, l'Assemblea dei soci ha deliberato il mutamento dell'assetto di governance con la soppressione del Consiglio di Amministrazione e il passaggio all'Amministratore Unico.

B.3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo, costituito dall'Amministratore Unico è stato nominato, con delibera assembleare, in data 15.11.2025. L'organo rimarrà in carica per tre esercizi, così come previsto dalla legge e, dunque, sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2027.

B.4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE

L'organo di controllo della società è stato nominato nel verbale di Assemblea dei soci del 09.10.2023 nella persona del dott. Marcello Febert – Sindaco Unico in carica, come per legge, sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025.

Alla stessa data, l'Assemblea dei soci ha nominato revisore unico, il dott. Vincenzo Lombardo, anch'esso in carica, così come previsto dalla legge, sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025.

B.5. IL PERSONALE

Alla data del 31/12/2025 la Hermes è composta da n. 90 dipendenti, aventi contratto a tempo indeterminato. Di seguito la ripartizione per categoria:

Tabella 3 – Ripartizione personale

Categoria	Numero dipendenti
I Livello	8
II Livello	5
III Livello	32
IV Livello	38
V Livello	7

B.6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2025.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati nel Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 ed ha verificato l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

B.6.1 Indici di allerta

- Patrimonio netto negativo

Tale indice è rilevabile direttamente dal dato del "patrimonio netto" (totale voce A, sezione "passivo" dello stato patrimoniale, art. 2424 cod. civ.), cui sottrarre i "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" (voce A, stato patrimoniale attivo), eventuali dividendi deliberati non ancora contabilizzati. Nel "patrimonio netto" non si tiene conto dell'eventuale "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi", indipendentemente dal suo saldo, in linea con quanto disposto dall'art. 2426 c.c., co. 1, n. 11-bis.

Tabella 4 – Patrimonio netto – importi espressi in euro

PATRIMONIO NETTO		VARIAZIONE	
31/12/2024	31/12/2025	VAL .ASSOLUTO	%

2.004.194	2.222.973	218.779	10,92
-----------	-----------	---------	-------

Il patrimonio netto della società al 31.12.2025 è positivo e superiore al minimo legale.

Rispetto all'esercizio precedente il patrimonio netto è aumentato di € 218.779 (10,92% in termini percentuali).

-DSCR

CALCOLO DSCR HERMES SRL

Si è provveduto a calcolare il DSCR, anche per garantire continuità e linearità con il metodo precedente, utilizzando il 2° metodo consigliato dal CNDCEC, il quale prevede che **al numeratore**, costituito dai flussi al servizio del debito, vadano inseriti:

- a) i flussi operativi al servizio del debito, i quali corrispondono al free cash flow from operations (FCFO) dei sei mesi successivi, determinato sulla base dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, deducendo da essi i flussi derivanti dal ciclo degli investimenti;
- b) le disponibilità liquide iniziali;
- c) le linee di credito disponibili che possono essere usate nell'orizzonte temporale di riferimento. Le linee autoliquidanti dovrebbero essere considerate fruibili per la sola parte relativa ai crediti commerciali che, sulla base delle disposizioni convenute, sono 'anticipabili'.

Al denominatore, corrispondente al debito non operativo che deve essere rimborsato nei sei mesi successivi, è previsto che vadano inseriti:

- a) pagamenti previsti, per capitale ed interessi, del debito finanziario;
- b) debito fiscale o contributivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non corrente e cioè debito il cui versamento non è stato effettuato alle scadenze di legge (e pertanto è o scaduto ovvero oggetto di rateazioni), il cui pagamento, anche in virtù di rateazioni e dilazioni accordate, scade nei successivi sei mesi;
- c) debito nei confronti dei fornitori e degli altri creditori, il cui ritardo di pagamento supera i limiti della fisiologia. È fisiologico un pagamento differito rispetto al termine contrattuale quando risultino confermate tutte le seguenti condizioni:
 - i. non comporti reazione da parte del fornitore mediante azioni volte alla riscossione o alla pretesa degli interessi moratori;
 - ii. il fornitore prosegua regolarmente le forniture (senza condizionarle a pagamenti a pronti delle forniture);
 - iii. la gestione della *supply chain* intervenga senza interruzioni.

Nel caso di debito derivante da piani di rientro accordati dai fornitori/creditori, rileva la parte di essi, comprensiva dei relativi interessi, che scade nei sei mesi successivi.

Le linee di credito in scadenza nei sei mesi successivi sono collocate al denominatore salvo che se ne ritenga ragionevole il rinnovo o il mantenimento.

Vi è da considerare che ai fini del calcolo del numeratore del DSCR, l'incasso dei crediti liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione, diversa dagli enti locali, che hanno

dichiarato lo stato di dissesto, viene portato in conto al momento alla scadenza prevista e, se scaduta, come pagamento a pronti.

CALCOLO DSCR CON DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI INCLUSE SOMME DA RIVERSARE AL COMUNE

Tabella 5 – DSCR

	1 MESE	2 MESE	3 MESE	4 MESE	5 MESE	6 MESE	DSCR 6 MESI
NUMERATORE							
Disponibilità Liquide Iniziali	4.733.883 €						
Utilizzo Anticipo Crediti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	- €	
Cash Flow Operativo	395.273 €	395.273 €	395.273 €	395.273 €	395.273 €	395.273 €	2.371.638 €
Attività di Investimento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	- €	
DENOMINATORE							
Pagamenti verso fornitori e altri crediti scaduti oltre la soglia	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	2.700.000 €
Debiti Finanziari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	- €	
Pagamenti previsti per debiti fiscali/contributivi	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	480.000 €
DSCR							DSCR a 6 mesi
NUMERATORE	5.129.156 €	395.273 €	395.273 €	395.273 €	395.273 €	395.273 €	7.105.521 €
DENOMINATORE	530.000 €	530.000 €	530.000 €	530.000 €	530.000 €	530.000 €	3.180.000 €
DSR CALCOLATO							2,23

L'indice è stato costruito come segue:

Numeratore:

- Flusso di cassa operativo mensile previsto pari a € 395.273,00 – semestrale € 2.371.638,00.
Il flusso di cassa previsto corrisponde al rateo mensile dei due contratti di servizio, rispettivamente per € 275.273,00 (servizi tributari) e 120.000,00 (servizi informatici).
- Disponibilità liquide iniziali pari a € 4.733.883 (conti Hermes, fatta esclusione per le disponibilità correlate all'attività di riscossione, facenti capo, all'Ente-Socio Unico)

Denominatore

- Debiti Vs. fornitori e altri crediti scaduti oltre la soglia fisiologica per € 2.700.000,00. L'importo è stato determinato sulla base delle uscite finanziarie mensili medie previste nel corso del 2026, per i primi 6 mesi dell'anno, relativamente a fornitori e dipendenti;

- Pagamenti previsti per finanziamenti € 0,00;
- Pagamenti previsti per debiti fiscali/contributivi (valutazione sulla base dei dati correnti mensili 2026): € 480.000,00;

B.6.2. Valutazione dei risultati

L'indice DSCR calcolato, superiore all'unità, denota una stimata capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte temporale di sei mesi.

Tenuto conto dell'accuratezza di calcolo utilizzata, non si ravvisa la necessità di effettuare ulteriori controlli con gli indici di settore previsti dall'art. 13, co. 2, CCI.

L'indice rilevato, seppur positivo, mostra comunque che la continuità aziendale è basata sulla regolarità dei pagamenti da parte dell'Ente/Socio Unico.

Eventuali ritardi nei pagamenti ordinari, anche brevi, possono compromettere la serenità amministrativa della società e determinare difficoltà nei rapporti con i fornitori e con i dipendenti.

B.7. CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia **da escludere**, ferma restando la regolarità dei pagamenti da parte dell'Ente.

Evidenziando che al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario per l'esercizio 2025, hanno concorso anche sopravvenienze attive per € 195.617,29, correlate in parte al raggiungimento di un accordo transattivo con Poste Italiane ed in parte alla riduzione di fondo rischi.

Tuttavia, emerge la staticità dei ricavi ordinari, anche alla luce dell'assenza, nel corso del 2025, di commesse esterne ai servizi affidati dall'Ente, ai sensi dell'art. l'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 175/2016.

In merito alle proiezioni per l'esercizio 2026, si rileva che il budget previsionale presentato all'Ente in data 22/12/2025, indica un disavanzo stimato pari all'importo di Euro 385.872,10. Tale passività, unitamente alle considerazioni sulla natura delle entrate del 2025 ed ai richiamati vincoli normativi sull'operatività esterna, richiederà un'attenta analisi delle cause sottostanti e l'identificazione di adeguate misure correttive. Queste ultime dovranno essere finalizzate a ristabilire l'equilibrio economico e a garantire la sostenibilità finanziaria della società nel medio termine, nel pieno rispetto del quadro regolatorio vigente e dei limiti imposti alla operatività verso terzi.

SEZIONE C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".*

Comma 4:

"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

Comma 5:

"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

Si indicano di seguito gli strumenti integrativi di governo societario:

Art. 6 comma 3 lett. a)

C.1. REGOLAMENTI INTERNI

La società, nel corso degli anni, ha adottato i seguenti regolamenti:

- Regolamento piccola cassa (05.03.2019)
- Regolamento Accesso civico (16.07.2019)
- Regolamento segnalazione di illeciti (28.10.2019, revisione del 30.03.2022)
- Regolamento Albo Fornitori (13.02.2020, revisione del 26.03.2021)
- Regolamento per il reclutamento del personale (13.02.2020)
- Regolamento Disciplina degli affidamenti dei contratti pubblici (13.02.2020)
- Regolamento per il conferimento degli incarichi (29.05.2020)

- Regolamento interno per l'affidamento degli incarichi agli avvocati esterni (04.09.2020, revisione del 27.01.2023)
- Regolamento per la segnalazione degli illeciti - whistleblowing (30.03.2022)
- Procedura per la comunicazione e la gestione delle segnalazioni – whistleblowing (13.11.2023)

Sono stati predisposti:

- Regolamento informatico aziendale (da approvare)
- Regolamento privacy (da approvare)

E' volontà della governance societaria approvare tali regolamenti al fine di diffondere regole certe di condotta che consentano a tutti i lavoratori di orientarsi in modo corretto all'interno dell'azienda.

Il flusso informativo verso l'ODV ed il Sindaco Unico, unitamente a quello verso il RPCT, è stato assorbito nella Procedura per la Gestione dei Flussi informativi verso ODV-Sindaco Unico-RPCT, approvata in data 05.07.2021;

Art. 6 comma 3 lett. b)

C.2. UFFICIO DI CONTROLLO INTERNO

La società ha istituito un ufficio di Controllo Interno, ai sensi dell'art. 6 c. 3 del D.Lgs. 175/2016, con il compito di armonizzare l'attuale sistema, assicurando il supporto necessario agli organi di controllo (Sindaco Unico, Revisore Unico, Organismo di Vigilanza, RPCT) e agli uffici comunali preposti al controllo analogo.

L'Ufficio, organizzato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità della Hermes, lavorerà in collaborazione con gli organi di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questi provenienti.

Art. 6 comma 3 lett. c)

C.3. MOG 231

Con riferimento a quanto previsto dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle imprese, la Hermes ha definito e adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità al d.lgs. n. 231/01 s.m.i., avendo cura di istituire, nel corso del 2020, l'Organismo di Vigilanza.

L'aggiornamento del modello è stato oggetto di delibera di approvazione dell'Amministratore Unico in data 29.01.2026.

Tale misura consente alla società di attuare un sistema di gestione del rischio finalizzato alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto.

C.4. CODICE ETICO

Il Modello di Hermes prevede la presenza del Codice Etico, documento nel quale sono definiti i principi ispiratori dell'attività dell'azienda e al quale amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori di Hermes sono tenuti all'osservanza.

C.5. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

In merito alla disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza contenute nella L. n.190/2012 e s.m.i. e nella Delibera ANAC n. 1134/2017, recante le Linee guida per l'attuazione della normativa da parte delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, Hermes ha provveduto alle seguenti azioni:

- nominare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (02.08.2021);
- approvare, entro i termini stabiliti dall'ANAC, i Piani triennali e, in ultimo, il PTPCT 2023-25 proposto dal RPCT, ivi compreso l'allegato Piano di Formazione (29.01.2026);
- prendere atto della Relazione annuale 2025, predisposta dal RPCT e allegata agli atti della Società, realizzata secondo lo schema messo a disposizione dall'A.N.A.C.;

Art. 6 comma 3 lett. d)

C.6. PROGRAMMI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA EX ARTICOLO 6, COMMA 3, LETTERA D) DEL D.LGS. 175/2016

Il D.Lgs. 175/2016, all'articolo 6, comma 3 dispone che le società in controllo pubblico valutino l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario anche con *"programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea"* (lettera d).

Trattandosi di una tematica multidisciplinare che investe diversi settori aziendali e competenze trasversali, non trattandosi di un obbligo normativo, la società non ha, allo stato attuale, implementato specifici programmi di responsabilità sociale di impresa.

Reggio Calabria, 29 aprile 2026

L'Amministratore Unico

 Avv. Manuela Chindemi